



**REGOLAMENTO**

**PER L'ISTITUZIONE E LO**

**SVOLGIMENTO**

**DELLA “SAGRA DEL TOMINO”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 198 del 22/07/1989

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 31/07/1991

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 04/08/1993

## INDICE

Art. 1 ISTITUZIONE SAGRA	pag.	3
Art. 2 SOGGETTI PARTECIPANTI	pag.	3
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE	pag.	3
Art. 4 TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE	pag.	3
Art. 5 MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTEGGI	pag.	3
Art. 6 ORARIO	pag.	3
Art. 7 NORME PARTICOLAREI PER LA VENDITA DI DERRATE ALIMENTARI	pag.	4
Art. 8 DIVIETI	pag.	4
Art. 9 PREZZI	pag.	4
Art. 10 PULIZIA AREA OCCUPATA	pag.	4
Art. 11 RESPONSABILITA'	pag.	5
Art. 12 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DIRITTO ALLA FIERA	pag.	5
Art. 13 IMPIANTI SUL SUOLO	pag.	5
Art. 14 MERCE ESPOSTA	pag.	5
Art. 15 SANZIONI	pag.	5

**ART. 1**  
**ISTITUZIONE SAGRA**

È istituita in Rivalta di Torino una sagra periodica denominata “Sagra del tomino” da tenersi annualmente **nella penultima domenica**<sup>1</sup> di settembre.

**ART. 2**  
**SOGGETTI PARTECIPANTI**

Possono partecipare alla “Sagra” i produttori e commercianti che operino esclusivamente nel settore lattiero-caseario<sup>2</sup>.

**ART. 3**  
**AMBITO TERRITORIALE**

La “Sagra del tomino” potrà svolgersi nell’ambito del centro storico e precisamente in Piazza Bionda, Via Bocca, Piazza Martiri, **Via Orsini e Via Al Castello**<sup>3</sup>.

**ART. 4**  
**TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE**

Le domande degli operatori tendenti a frequentare la “Sagra” dovranno pervenire entro il 15 del mese di agosto. Le domande pervenute dopo tale data saranno prese in considerazione se vi sarà disponibilità **di posteggi**<sup>4</sup>.

**ART. 5**  
**MODALITA’ ASSEGNAZIONE POSTEGGI**

Delle domande pervenute sarà formata una graduatoria tenendo conto dell’ordine di presentazione delle stesse.

L’operatore che dimostra di aver frequentato l’anno precedente la “Sagra” ha diritto all’occupazione dello stesso posteggio. Gli eventuali posti rimasti vacanti saranno assegnati tenendo conto di eventuali operatori che intendano scegliere un nuovo posto.

**ART. 6**  
**ORARIO**

L’orario dell’attività di vendita della “Sagra”, tenuto conto del periodo in cui dovrà svolgersi, è il seguente: dalle ore 7,30 alle 19,00.

---

<sup>1</sup> Comma così modificato con dl CC n. 102 del 31/07/1991

<sup>2</sup> Articolo così sostituito con dl CC n. 102 del 31/07/1991

<sup>3</sup> Comma così modificato con dl CC n. 102 del 31/07/1991

<sup>4</sup> Comma così modificato con dl CC n. 102 del 31/07/1991

È consentito all'operatore di occupare il posteggio 1 ora e mezza prima dell'orario di vendita per motivi di organizzazione e lasciarlo libero non oltre le ore 21 per lo smontaggio.

## **ART. 7 NORME PARTICOLARI PER LA VENDITA DI DERRATE ALIMENTARI**

Le derrate alimentari poste in vendita nella "Sagra" devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,70.

## **ART. 8 DIVIETI**

È vietato nella manifestazione predetta:

- occupare spazi non regolarmente concessi;
- ingombrare il passaggio o ostacolare comunque la circolazione del pubblico;
- attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- gettare derrate o altro nel luogo di passaggio;
- ogni azione che possa turbare l'ordine della manifestazione;
- accendere fuochi;
- usare mezzi acustici;
- tenere cani.

L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

La merce che si espone deve essere a filo banco e non a filo tenda.

## **ART. 9 PREZZI**

Tutta la merce esposta per la vendita deve avere un cartellino indicante il prezzo di vendita.

## **ART. 10 PULIZIA AREA OCCUPATA**

Ogni operatore è responsabile della pulizia dell'area occupata.

Tutti i rifiuti dovranno essere immessi in sacchetti di plastica a perdere, a cura di ogni singolo espositore. Tali sacchetti dovranno essere lasciati chiusi vicino all'area assegnata che dovrà risultare pulita e sgombra alla fine della "Sagra" e **comunque non oltre le ore 21.00<sup>5</sup>**.

---

<sup>5</sup> Comma così modificato con dl CC n. 102 del 31/07/1991

**ART. 11**  
**RESPONSABILITÀ**

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per furti, incendi o altre calamità che si verificassero nel corso della manifestazione.

**ART. 12**  
**TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DIRITTO ALLA FIERA**

La tassa di occupazione del suolo pubblico è determinata dall'apposito Regolamento di occupazione deliberato dall'Amministrazione comunale con atto n. 34 del 07/07/1962 e successive modifiche ed integrazioni.

Il diritto di fiera è fissato dall'Amministrazione comunale annualmente, e si intende confermato per gli anni successivi nel caso in cui non venisse adottato apposito atto deliberativo.

Sono esenti da tale diritto gli operatori e soggetti diversi che presenziano su formale invito dell'Amministrazione comunale per motivi di allestimento od organizzativi in senso lato.<sup>6</sup>

**ART. 13**  
**IMPIANTI SUL SUOLO**

È vietato danneggiare gli impianti ed il luogo della "Sagra" con particolare riferimento al suolo. I contravventori, oltre alle previste sanzioni, saranno tenuti al risarcimento del danno causato.

**ART. 14**  
**MERCE ESPOSTA**

L'operatore non potrà in nessun caso rifiutare la vendita della qualità della merce esposta al pubblico.

**ART. 15**  
**SANZIONI**

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £ 30.000 a £ 500.000.

Per la riscossione si applicano le procedure di cui all'articolo 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 e seguenti.

---

<sup>6</sup> Comma così aggiunto con dl CC n. 47 del 04/08/1993